

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: USI CIVICI, CREDITO E CALAMITA NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G07292 **del** 27/06/2016

Proposta n. 8867 **del** 10/06/2016

Oggetto:

USI CIVICI – Comune di Prossedi (LT). Rigetto della istanza di legittimazione di terreno di demanio civico avanzata dal signor Gizzi Cesare.

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Prossedi (LT). Rigetto della istanza di legittimazione di terreno di demanio civico avanzata dal signor Gizzi Cesare.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTI gli artt. 9 e 10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno”;

VISTO il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l'approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio;

PREMESSO che:

- Con nota pervenuta in data 12 marzo 2014 ed acquisita al protocollo con il numero 155143, il signor Gizzi Cesare ha avanzato istanza di liquidazione del diritto civico di pascolo sul terreno sito in agro di Prossedi e censito catastalmente al foglio n. 8, particelle n. 319;
- Con nota protocollo n. 202892 del 03 aprile 2014, la competente Area della Direzione Regionale Agricoltura, dando comunicazione anche al Comune di Prossedi e al signor Gizzi Cesare, ha trasmesso detta istanza al perito demaniale incaricato, Geom. Brigida Riccardi, per gli accertamenti di competenza e la stesura della relativa perizia tecnico-estimativa;
- Con nota pervenuta in data 27 ottobre 2014 ed assunta al protocollo con il n. 594613, il perito incaricato, dopo aver espletato gli accertamenti di competenza, a seguito dei quali è emerso che il fondo in questione ha natura giuridica di demanio civico comunale, ha rimesso triplice copia di una proposta di legittimazione ex art. 9 l. 1766/27, in favore del signor Gizzi Cesare, identificato come occupatore del predetto suolo;
- Con nota protocollo n. 642838 del 19 novembre 2014, a conclusione di una prima fase istruttoria, la relazione tecnico-estimativa di che trattasi è stata trasmessa al Comune di Prossedi per gli adempimenti di pubblicazione all'Albo Pretorio, dandone contestuale comunicazione al signor Gizzi Cesare;

VISTA la nota protocollo n. 1472/16, pervenuta in data 22 aprile 2016 ed assunta al protocollo con il n. 211310 con cui il Comune di Prossedi ha restituito gli atti attestanti l'avvenuta pubblicazione della perizia tecnico-estimativa afferente la legittimazione del terreno in questione;

CONSIDERATO che a seguito della restituzione della relazione tecnico-peritale, l'ulteriore fase del procedimento amministrativo ha fatto emergere una incongruenza nell'applicazione dell'art. 9 della L. 1766/27 in quanto il fondo in questione è interessato da un immobile che si dichiara adibito a civile abitazione;

VISTA la nota protocollo n. 256239 del 16 maggio 2016 con la quale viene comunicato, per le ragioni di cui sopra:

- il rigetto dell'istanza di legittimazione ai sensi e per effetto dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., con l'avvertimento della conseguente adozione del provvedimento dirigenziale di diniego;
- la necessità di un supplemento d'indagine da parte del Comune in ordine alla natura giuridica del manufatto di che trattasi, con la conseguente eventuale attivazione della procedura di alienazione ex art. 8 L.R. 1/86 e s.m.i.;
- la necessità della restituzione da parte del comune della somma introitata quale capitale di affrancazione nella misura di € 1.234,78 corrisposta in data 15/04/2015, stabilita nella perizia tecnico-estimativa.

PRESO che con la medesima nota è stato richiesto al Comune di Prossedi di comunicare alla Direzione Regionale competente l'adozione dell'eventuale provvedimento amministrativo di alienazione e comunque l'esito dell'attività istruttoria integrativa richiesta;

CONSIDERATO, che nei termini di legge ex art. 10 bis richiamato, non è pervenuta alcuna contestazione né osservazione alla comunicazione di cui alla missiva 256239/16, né da parte del Comune né ad opera del privato;

CONSIDERATO che la presenza di un manufatto sul fondo in questione, di circa 50 mq., censito in Catasto Urbano, comporta la impossibilità di applicare l'istituto della legittimazione ex art. 9 L. citata, riferito esclusivamente a terreni che abbiano mantenuto intatto il loro connotato agricolo e che, oltre ad altre condizioni, abbiano subito un sostanziale e permanente miglioramento agronomico;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'adozione di un provvedimento espresso di diniego al procedimento amministrativo di legittimazione a tutela del demanio civico comunale, e a conclusione del procedimento di legittimazione;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa riportate, che qui si intendono integralmente trascritte, ed ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della Legge 16/06/1927 n. 1766:

- Di rigettare l'istanza pervenuta in data 12 marzo 2014 ed acquisita al protocollo con il numero 155143, avanzata dal signor Gizzi Cesare ed afferente il terreno sito in agro di Prossedi, censito al NCEU al foglio n. 8, particelle n. 319 di mq. 2.500 in quanto la presenza di un manufatto sul fondo in questione, di circa 50 mq., censito in Catasto Urbano, comporta l'impossibilità di applicare l'istituto della legittimazione ex art. 9 L. citata, riferito esclusivamente a terreni che abbiano mantenuto intatto il loro connotato agricolo e che presentino i requisiti di legge;
- Le spese d'istruttoria e quelle del presente provvedimento e le successive, a esso inerenti, sono poste a carico del signor Gizzi Cesare, nato a Prossedi (LT) il 15 marzo 1948 c.f.: GZZCSR48C15H076E .

Il Comune di Prossedi dovrà procedere a:

- Istruire la procedura di sistemazione del terreno di demanio collettivo in oggetto, conforme all'art. 8 della L.R. 1/86 e s.m.i., previo accertamento della suscettibilità in sanatoria del manufatto presente sul fondo;
- Restituire, salva diversa valutazione in caso di avvio del procedimento di alienazione richiamato, la somma di € 1.234,78 già corrisposta dal signor Gizzi Cesare quale capitale di affrancazione per il procedimento di legittimazione che, per effetto del presente provvedimento, viene rigettato.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/.

Il Direttore Regionale
Roberto Ottaviani